

TRIBUNALE CIVILE DI RIETI
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE DELEGATO DOTT. ROBERTO COLONNELLO
LIQUIDATORE AVV. DANIELE GUIDONI
L.CONTROLLATA R.G. N. 14/2024 PETRUCCI MARINA
ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il sottoscritto Avv. Daniele Guidoni, nominato Liquidatore dal Tribunale di Rieti con **Sentenza n. 8/2024** del 31.05.2024 G.D. Dott. Roberto Colonnello per la liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra *omissis*

PREMESSO CHE

1. Con la Sentenza in esame è stata disposta la liquidazione controllata del patrimonio del Debitore *omissis*;
2. A pag. 15 della citata sentenza, il Tribunale ha disposto l'inserimento della stessa nell'apposito sito internet.

Ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Daniele Guidoni, nella qualità, rivolge

ISTANZA

a codesta Cancelleria affinché provveda all'inserimento della Sentenza nel sito *internet* del Tribunale di Rieti

Si allega:

1. Copia sentenza n. 8/2024 del 31.05.2024;

Con osservanza

Roma, 19 Giugno 2024

Avv. Daniele Guidoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti

composto dai magistrati

Dott. Pierfrancesco de Angelis - Presidente
Dott. Gianluca Morabito - Giudice
Dott. Roberto Colonnello - Relatore - estensore

all'esito della camera di consiglio del 31 maggio 2024 ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione

controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.

nel procedimento rubricato sub n. 14/2024 r.g.

promosso da

PETRUCCI Marina, nata a Roma il 22/10/1961 e residente a
Poggio Mirteto (RI) via Giuseppe Mazzini n. 16, cod. fisc.
PTRMRN61R62H501O,

rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine
presso la quale è elettivamente domiciliata.



PETRUCCI Marina in data 19.04.2024 ha proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni.

Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che il debitore ricorrente è resistente nel circondario del medesimo Ufficio.

Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento. Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.

Invero, la ricorrente è un debitore non soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI.

Inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

Ancora, PETRUCCI Marina versa effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CCI, trattandosi di persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero alle altre procedure di cui al comma 4 dell'art. 33 CCI ed essendo debitrice di somme per circa € 326.435,42 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di del professionista in funzione di OCC e del futuro liquidatore), traenti la loro origine dalla qualità della ricorrente di socia accomandataria di una società di persone, che ha cessato l'attività ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese, non essendo stata in grado di remunerare il lavoro e il capitale investito.



Ancora, al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Va poi analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata. Nel ricorso l'istante "mette a disposizione" della procedura, unitamente al modesto importo depositato su un conto corrente postale, un autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo e del mobilio utilizzato nella pregressa attività di impresa, oltre che una quota della propria retribuzione mensile che ammonta mediamente a circa e 1.400,00 ma dovendosi tener conto delle spese mensili ritenute indispensabili per il mantenimento proprio, così individuandosi solo una quota liquidabile di tale reddito.

Ne consegue che oggetto di liquidazione sarebbe, oltre ai beni mobili sopra menzionati che tuttavia appaiono essere di scarso valore, poco più di €20.000,00 nei tre prossimi tre anni di durata della procedura liquidatoria.

Ora, anche in passato vi è stato un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che avesse ad oggetto la messa a disposizione dei creditori sostanzialmente del solo reddito: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012, che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio, posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione "*di tutti i suoi beni*", e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore; inoltre, essendo tali somme già liquide, priva di senso



appariva anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori, essendo tali operazioni superflue per somme già liquide e trasferibili (in tal senso, *ex plurimis*, Trib. Mantova 18.06.2018 n. 43).

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; si sottolineava come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).



Orbene, ritiene questo Tribunale che la normativa sopravvenuta, ed altresì l'entrata in vigore del Codice della crisi, deve indurre a ritenere preferibile la tesi estensiva: non solo perché il Legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica *“che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla *“nuova”* liquidazione controllata, divenuta, da *“beneficio”* richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione della liquidazione controllata alla figura *“maggiore”* della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023), come altresì comprovato dalla disponibilità dell'eccezione di incapacienza, in caso di richiesta di apertura della liquidazione avanzata dal creditore, ex comma 3 dell'art. 268 CCI (determinandosi cioè la necessità dell'apertura della liquidazione controllata anche in caso di incapacienza, se il debitore non solleva l'eccezione).

Reputa il Collegio che siffatta impostazione estensiva si imponga anche allorquando le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano idonee solo alla rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in



prededuzione), tenuto conto della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell'eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell'art. 271 CCI, rubricato 'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale). Se pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'apertura della liquidazione controllata non può essere negata, anche in caso di attivo assente o minimale (altra cosa è ovviamente la concessione dell'esdebitazione al termine, operando sì essa di diritto, ex art. 282 CCI, ma previo vaglio di meritevolezza, ex secondo comma art. ult. cit.), in ragione della sua assimilazione alla sorella “maggiore”



liquidazione giudiziale, appare evidente che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in una somma fissa determinata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine svolta dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.

Va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, di talchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile, anche non indicato dalla ricorrente come passibile di liquidazione.

Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma “offerta”, sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante (sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma dal Giudice delegato, dopo gli approfondimenti del Liquidatore che terranno conto di quanto di seguito evidenziato.

Non pare invero accoglibile la domanda contenuta nel ricorso con la quale si chiede di escludere dalla liquidazione l'autoveicolo.



Invero, la stessa ricorrente ha allegato di utilizzare l'autoveicolo offerto in prestito da un parente (la figlia), e non già il proprio, che è sottoposto a fermo amministrativo. Dunque il proprio autoveicolo non è funzionale a soddisfare esigenze primarie (come ad es. raggiungere la sede di lavoro o le sedi di lavoro). Pare opportuno, dunque, ove si riesca ad ottenere la cancellazione del fermo amministrativo, alienare il veicolo ad un pur esiguo prezzo. Ove, invece non si riesca (con la conseguenza che il veicolo sarebbe alienabile, ma di fatto non appetibile sul mercato), pare opportuno sospendere l'attività di manutenzione dello stesso (non essendo utilizzabile) e la sopportazione delle relative spese.

Ancora, quanto al calcolo delle spese che la ricorrente allega di dover sostenere per le esigenze di sostentamento, deve rilevarsi che dalla somma dalla stessa ricavata devono escludersi le spese per la manutenzione e per il carburante dell'automobile (per le ragioni indicate) e, ove sia possibile alienarla, anche le spese assicurative per il bollo e per il carburante. Oltre a ciò, deve evidenziarsi che la ricorrente convive con una persona titolare di reddito che contribuisce al proprio e al suo mantenimento ed inoltre che determinate spese sono da considerare unitariamente per il nucleo familiare e non già in relazione al singolo individuo componente il nucleo familiare; quindi, da un lato i componenti del nucleo possono unire le loro retribuzioni per far fronte alle esigenze familiari (nel senso che possono beneficiare di una reciproca compartecipazione al loro mantenimento), e dall'altro si realizza anche una "economia di scala" (si pensi all'unico canone di locazione da corrispondere per disporre dell'appartamento ove vivono insieme, alle spese per il riscaldamento, l'elettricità, per la manutenzione dell'immobile, ecc.).



Dunque, avendo riguardo alla retribuzione media percepita dalla ricorrente (€1.400,00), alla retribuzione media percepita dal coniuge (€ 1.250,00 al netto delle somme trattenute per effetto di un pignoramento), al fatto che condividono molte spese; al fatto che non devono sostenere le spese inerenti l'autovettura perché in ogni caso non è utilizzata, può sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione eccedente la somma di €750,00 che la ricorrente potrà trattenere per le proprie esigenze primarie di vita.

Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI,

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di PETRUCCI Marina, domiciliata presso l'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine;
- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore l'avv. Daniele Guidoni;
- 4) ordina a PETRUCCI Marina di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
- 5) ordina a PETRUCCI Marina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;



- 6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I. che PETRUCCI Marina, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo di € 750,00 mensili dalla retribuzione come attualmente percepita, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali del debitore e/o della sua famiglia, di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
- 7) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
- 8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e



salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

- 10) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
- 11) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
- 12) dispone che il liquidatore:
 - entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni del debitore ai sensi dell'art. 272 CCII,



tenuto conto anche di quanto avrà indicato il debitore nel termine superiormente assegnato allo stesso, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei



- creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della



gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

13) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale



provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

14) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti col debitore, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti col debitore;

15)ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

16)DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 31.5.2024

II GIUDICE RELATORE EST.

Roberto COLONNELLO

II PRESIDENTE

Pierfrancesco DE ANGELIS



